

Prot. 510/20-0



Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Letta la nota a firma congiunta del Presidente della Corte di Appello di Venezia e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia in data 24 febbraio 2020 prot. 3012/2020 C. App., avente ad oggetto *misure organizzative per contenere il rischio sanitario da contagio da "Coronavirus Covid-19"*;

Letta l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 emanata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto, avente ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019 con la quale, tra l'altro, è disposta la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;

Letta la nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, che contiene la raccomandazione a predisporre le azioni necessarie ad assicurare l'osservanza delle indicazioni che saranno fornite dalle Autorità sanitarie e dalla Pubblica Sicurezza;

Rilevato che con nota in data odierna il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia che ha richiesto che vengano assunti tutti i provvedimenti più opportuni atti ad evitare che gli Avvocati ed i Magistrati debbano affrontare le attività di udienza in modo non adeguato alle prescrizioni sanitarie che sono state imposte dal Ministero della Salute per tutte le attività pubbliche;

Rilevato che analoga richiesta è stata formulata dalla Sezione A.I.G.A. di Venezia;

Ritenuto che la nota congiunta della Presidenza e della Procura Generale sopra richiamata dispone, tra l'altro, che "vengano ridotte allo stretto necessario le attività che importano ravvicinato contatto con il pubblico" e richiede ai Capi degli Uffici ed ai Dirigenti amministrativi di adottare le consequenziali disposizioni di servizio e le connesse attività organizzative nonché ogni altra misura di rispettiva competenza che essi ritengano utile ed opportuna;

Ritenuto che va riservata ad un separato provvedimento, da emanare di concerto con il Dirigente Amministrativo del Tribunale la disciplina dell'afflusso del pubblico presso le sedi del Tribunale di Rialto e di Piazzale Roma;

Considerato, quanto alla regolamentazione dell'udienze, fermo restando che non appare possibile disporre, perché non di competenza del Capo dell'Ufficio, né una chiusura dell'Ufficio né una sospensione generalizzata delle stesse, appare tuttavia indispensabile, in conformità con tutte le disposizioni richiamate, salvaguardare il primario diritto alla salute dei Magistrati e del Personale amministrativo (di cui è direttamente responsabile anche il Dirigente dell'Ufficio) nonché quello degli Avvocati, degli altri professionisti e degli utenti del servizio giustizia;

Ritenuto, in particolare, che, ai fini della valutazione delle misure atte ad assicurare tale salvaguardia, va tenuta in debito conto la specifica caratteristica dell'edificio che ospita il Tribunale civile e gli uffici di Presidenza a Rialto, risalente a secoli addietro e non provvisto di sufficiente aerazione ed aperture, con stanze adibite alle udienze anche di esigue dimensioni, rapportata con il numero delle persone chiamate a partecipare alle udienze di comparizione in materia di famiglia, a quelle di protezione internazionale, alle altre udienze di contenzioso ordinario ed in materia di impresa, di esecuzione mobiliare ed immobiliare e concorsuale, con un afflusso di pubblico notevole e tale da occupare interamente i corridoi e le altre aree di sosta;

Considerato che tale afflusso, anche applicando nella maniera più rigida l'accesso alle stanze di udienza alle persone strettamente necessarie, appare tale da comportare quegli assembramenti che tutti i provvedimenti di natura sanitaria in precedenza elencati mirano ad evitare;

Ritenuto che, pertanto, va consentito a tutti i Magistrati del settore civile di disporre nella settimana corrente e sino al 1° marzo p.v., salva reiterazione in caso di persistenza delle condizioni, il rinvio di quelle udienze che, per numero delle persone e/o per inidoneità delle stanze adibite ad udienza, tali da non garantire una ragionevole distanza tra le parti ed il giudice, appaiono tali da non consentire la salvaguardia delle esigenze di salute sopra richiamate, con esclusione delle udienze cautelari civili e di quelle indifferibili per ragioni oggettive;

Considerato che analoga autorizzazione va disposta per l'Ufficio del Giudice di Pace di Venezia, tenuto conto che trattasi di locali anch'essi non particolarmente ampi e che, come verbalmente comunicato dal Giudice di Pace dott.ssa SANTAMBROGIO, per la sola giornata del 25 febbraio p.v. è prevista la trattazione di n. 92 procedimenti con un elevato afflusso di avvocati e parti.;

Ritenuto che, allo stato, non va adottato analogo provvedimento per le udienze penali, tenuto conto della diversa conformità degli Uffici di Piazzale Roma e della possibilità per i Magistrati di avvalersi dello strumento di cui all'art. 472, comma 3°, c.p.p., salvo diverso avviso nel caso in cui la situazione epidemiologica dovesse cambiare o venissero prospettate diverse evenienze.

Sentiti per posta elettronica i Presidenti di Sezione, che hanno concordato sul provvedimento, e tutti i magistrati dell'Ufficio, professionali ed onorari, cui sono state comunicate, sempre via mail, le determinazioni di questo Presidente.

P:Q.M.

- A)** Autorizza tutti i Magistrati del settore civile dell'Ufficio a disporre nella settimana corrente e sino al 1° marzo p.v., salva reiterazione in caso di persistenza delle condizioni, il rinvio di quelle udienze che, per numero delle persone e/o per inidoneità delle stanze adibite ad udienza, tali da non garantire una ragionevole distanza tra le parti ed il giudice, appaiono tali da non consentire la salvaguardia delle esigenze di salute sopra richiamate, con esclusione delle udienze cautelari civili e di quelle indifferibili per ragioni oggettive;
- B)** Autorizza i magistrati del Giudice di Pace di Venezia a disporre analogo rinvio, per il medesimo periodo e salva reiterazione del provvedimento;
- C)** Dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati, professionali ed onorari, dell'Ufficio ed ai Giudici di Pace di Venezia, al Dirigente Amministrativo ed al Direttore Amministrativo del Contenzioso Civile.

e sia trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Venezia, al Sig. Procuratore generale presso la Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ed ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto , e sia inserito nel sito WEB di questo Tribunale;

- D)** Riserva, con separato provvedimento, di concerto con il Dirigente Amministrativo, la disciplina dell'afflusso del pubblico presso le Sedi del Tribunale di Rialto e di Piazzale Roma.

Venezia, 24.02.2020

Il Presidente del Tribunale
Salvatore Laganà

